Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 333

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 dicembre 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 14 maggio 1974, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie di seguito a ciascuna riportate.

MEDAGLIE D'ARGENTO

AVEZZANO-COMES Paolo, il 13 novembre 1968 in La Spezia. — Consulente chimico di una capitaneria di porto, interveniva prontamente sul luogo ove si svolgevano le fasi di distacco di una nave venuta a collisione con una motocisterna carica di combustibile. Nel corso delle rischiose operazioni, si adoperava efficacemente nel controllare il grado di esplosività della miscela aria-benzina, che avvolgeva, pericolosamente, una vasta estensione di acqua. Luminoso esempio di elette virtù civiche e di generosa abnegazione.

Alla memoria di DI CHELLO Egidio e alla memoria di MELILLO Giuseppe, il 30 luglio 1970 in Gioia Sannitica, frazione Auduni (Caserta). — Spinto da generoso impulso, si calava in un pozzo saturo di ossido di carbonio per portare soccorso ad un giovane che, scesovi per riparare una motopompa, era stato colto da malore. Sopraffatto dalle venefiche esalazioni, si accasciava sul fondo privo di sensi, sacrificando la vita ai più nobili ideali di umana solidarietà.

IANNOTTA Stelio, MELILLO Luigi e PASCALE Pietro, il 30 luglio 1970 in Gioia Sannitica, frazione Auduni (Caserta). — Non esitava a scendere in un pozzo saturo di ossido di carbonio, riuscendo, benchè colpito dai primi sintomi di asfissia, a riportare in superficie altri due animosi calatisi in precedenza nel nobile, ma purtroppo vano, tentativo, di portare soccorso ad un giovane rimasto esanime sul fondo. Mirabile esempio di generosa abnegazione ed umana solidarietà.

CORSI Mario, il 7 ottobre 1972 in Gavorrano (Grosseto). — Con prontezza e ferma determinazione, riusciva, con l'ausilio di un segnale luminoso, a far fermare un direttissimo a meno di cento metri dal luogo ove si era verificato, da poco, un incidente ferroviario, scongiurando così una catastrofe.

SANDONI Vittorio, il 7 ottobre 1972 in Gavorrano (Grosseto). — A seguito di uno scontro nel quale due autotreni rimanevano bloccati sui binari, intuita l'estrema pericolosità della situazione, si dirigeva di corsa sulle rotaie con una torcia per segnalare l'ostacolo. Con il suo gesto consentiva al conducente di un convoglio in transito di azionare tempestivamente i freni, attenuando così la violenza dell'urto.

BELLUATI Angelo, il 19 aprile 1972 in Leno (Brescia). — Con generosa abnegazione, accorreva senza indugio per prestare aiuto a persone anziane che, sorprese da un violento incendio in una casa di riposo, erano paralizzate dallo spavento ed impossibilitate ad agire. Con il suo tempestivo intervento riusciva a porre in salvo, una ad una, cinque donne calandole dalle finestre nelle braccia di alcuni volenterosi. Fulgido esempio di elette virtù civiche.

MEDAGLIE DI BRONZO

GABRIELE Elvira, Roma. — Da anni nonostante sia affetta da invalidità permanente e cecità, si dedica, infaticabilmente, a molteplici attività caritatevoli ed assistenziali in favore di ammalati e di famiglie povere. Mirabile esempio di abnegazione e di operante altruismo.

SERRA Celeste, il 27 dicembre 1969 in Cagliari. — Si lanciava generosamente nelle profonde ed insidiose acque di un porto in soccorso di una donna ivi gettatasi a scopo suicida, riuscendo a trarla in salvo.

(9727)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1974, n. **683**.

Soppressione della delegazione presso l'ambasciata italiana a Washington e dell'annessa sezione acquisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La delegazione e l'annessa sezione acquisti, istituite presso l'ambasciata italiana a Washington ai sensi del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, e della legge 22 novembre 1954, n. 1127, sono soppresse con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Con la stessa decorrenza cessa il rapporto d'impiego del personale della delegazione e dell'annessa sezione acquisti. Al personale stesso è liquidato l'indennizzo previsto dalle norme che regolano il relativo rapporto di impiego.

Il ministro consigliere commerciale presso l'ambasciata d'Italia a Washington provvede alla chiusura delle gestioni, entro tre mesi dalla data di soppressione di cui al primo comma, avvalendosi del personale messo a sua disposizione da parte della stessa ambasciata.

Art. 2.

Il personale di cui al secondo comma dell'articolo precedente che ne faccia richiesta nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, è assunto a contratto, anche in soprannumero, dal Ministero degli affari esteri con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dal presente rapporto d'impiego, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VI, della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, prescindendo dai limiti di età indicati dal primo comma dell'articolo 155 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale assunto a contratto sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione pari o immediatamente superiore all'ultima retribuzione percepita alle dipendenze della delegazione e dell'annessa sezione acquisti.

Il personale di cui ai commi precedenti è ammesso a partecipare, a decorrere dalla data di assunzione di cui al primo comma, ai concorsi previsti dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, considerando utile a tali fini il servizio prestato alle dipendenze della delegazione e dell'annessa sezione acquisti.

Al personale stesso, dopo il collocamento in ruolo, è concessa la facoltà di riscattare ai soli fini pensionistici il servizio prestato alle dipendenze della delegazione e dell'annessa sezione acquisti verso pagamento dei contributi previsti dalle norme in vigore per il riscatto dei servizi non di ruolo resi allo Stato.

Art. 3.

Ai fini dell'assunzione e degli altri effetti previsti dal precedente articolo, gli impiegati della delegazione e dell'annessa sezione acquisti sono equiparati rispettivamente: gli impiegati di prima classe e di seconda classe ai contrattisti con mansioni di concetto, gli impiegati di terza classe ai contrattisti con mansioni esecutive e quelli di quarta classe ai contrattisti con mansioni ausiliarie.

Gli impiegati di cui al precedente comma, che provengano dalla prima classe sono ammessi a partecipare ad un concorso speciale per titoli ed esami colloquio a loro riservato per l'inquadramento alla qualifica di cancelliere principale o assistente commerciale principale.

Le norme relative alle modalità e allo svolgimento del predetto concorso, alla composizione della commissione e alla sede degli esami saranno stabilite con il bando di concorso.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 milioni, si provvede a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

Alla spesa per le competenze spettanti al personale da assumere a termini dell'articolo 2 si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — MATTEOTTI — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 dicembre 1974, n. **684**.

Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le società di navigazione a partecipazione statale del gruppo FINMARE concorrono a realizzare una nuova politica marittima per conseguire, con l'ulteriore sviluppo dei traffici, il potenziamento della flotta nazionale.

Le anzidette società di navigazione, al cui capitale l'Istituto per la ricostruzione industriale partecipa, direttamente od indirettamente, per almeno il 51 per cento, esercitano, ai fini predetti, le seguenti attività:

a) il trasporto di merci di massa, secche e liquide, in particolare per il rifornimento delle industrie di base, ai sensi del successivo articolo 2;

b) il trasporto di merci di linea, ai sensi del successivo articolo 4;

c) i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, ai sensi del successivo articolo 8;

d) i servizi passeggeri di prevalente interesse turistico;

e) la gestione di una nave-scuola, ai sensi del successivo articolo 11;

f) la gestione stralcio dei servizi internazionali passeggeri, ai sensi del successivo articolo 6.

Le attività indicate nel comma precedente sono svolte in regime di libera attività imprenditoriale, avendo presenti le esigenze della massima efficienza ed economicità, secondo criteri di funzionalità e di specializzazione.

Art. 2.

L'attività di trasporto di merci di massa, secche e liquide, prevista nell'articolo 1, lettera *a*), sarà svolta secondo criteri di prevalente specializzazione da apposite società di navigazione, al cui capitale la Società finanziaria marittima (FINMARE) partecipi in misura non inferiore al 51 per cento. Le altre quote di partecipazione azionaria, fino al massimo del 49 per cento, potranno essere riservate ad altri enti o società a prevalente partecipazione statale, a società private, nazionali od estere.

La costituzione delle nuove società di navigazione e le eventuali fusioni fra società di navigazione esistenti e le nuove, utili a garantire la migliore gestione della attività indicata nel primo comma, qualora siano effettuate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno fruire dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può concedere una proroga del termine indicato nel precedente comma, non superiore a sei mesi.

Art. 3.

Alla data del 31 dicembre 1974 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate a norma della legge 2 giugno 1962, n. 600.

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, è autorizzato a stipulare con le società indicate nell'articolo 1 nuove convenzioni, ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge, con decorrenza dal 1° gennaio 1975.

Art. 4.

Per le linee destinate al trasporto delle merci, previsto nell'articolo 1, lettera *b*), il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere, mediante apposite convenzioni da stipulare di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per le partecipazioni statali, quando specifiche esigenze dell'economia nazionale rendano indispensabile l'avviamento di nuovi servizi ovvero il mantenimento di determinate linee per le quali venga riconosciuta la momentanea impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione:

a) per i nuovi servizi, un contributo annuo di avviamento pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento, per un periodo massimo di cinque anni;

b) per le linee da mantenere, una sovvenzione annualmente determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari.

Le convenzioni relative alle sovvenzioni indicate nella lettera *b*) del comma precedente hanno durata annuale e possono essere rinnovate per un periodo massimo di cinque anni.

L'eventuale ulteriore intervento finanziario dello Stato è stabilito con apposita legge.

Art. 5.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i programmi relativi ai servizi di trasporto di merci di linea, da svolgere nell'anno successivo, vengono sottoposti al Ministro per la marina mercantile.

Il Ministro per la marina mercantile, entro il successivo 30 aprile, approva o modifica gli anzidetti programmi e determina, sentito il Ministro per il tesoro, l'ammontare degli eventuali contributi e sovvenzioni, da iscriversi nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno successivo.

Art. 6.

I servizi passeggeri di linea, attualmente esercitati dalle società « Italia » di navigazione per azioni, « Lloyd Triestino » di navigazione per azioni, « Adriatica » di navigazione per azioni vengono annualmente ridotti, con la necessaria gradualità, fino alla loro totale eliminazione, da attuarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società finanziaria marittima (FINMARE) presenterà al Ministro per la marina mercantile il programma di trasformazione delle attività delle società dal settore passeggeri agli altri settori indicati nell'articolo 1. Il programma è approvato dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, anche agli effetti dei successivi articoli 7 e 17, sentito un comitato nominato dallo stesso Ministro per la marina mercantile, composto da rappresentanti dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti e delle partecipazioni statali nonché delle organizzazioni sindacali interessate.

Art. 7.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo precedente, mediante apposite convenzioni annuali da stipulare di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali.

Le sovvenzioni indicate nel comma che precede debbono assicurare nel triennio la gestione dei servizi in condizioni di equilibrio economico; in via preventiva, tali sovvenzioni sono determinate sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti e delle spese di esercizio, ivi inclusi i costi di organizzazione e gli oneri finanziari.

Con gli stessi criteri, di cui al comma precedente, sarà determinata in via definitiva la sovvenzione per le quattro società di navigazione di preminente interesse nazionale, relativamente all'esercizio 1974 e limitatamente ai servizi di cui al precedente articolo 6.

Art. 8.

I servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, indicati nell'articolo 1, lettera *c*), nonché eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno.

Il Ministro per la marina mercantile è pertanto autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio degli anzidetti servizi, mediante apposita convenzione, da stipulare di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, per la durata di anni venti.

Art. 9.

La convenzione prevista dall'articolo precedente deve indicare:

1) l'elenco delle linee da svolgere;

2) la frequenza di ogni singola linea;

3) i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea;

4) la sovvenzione, che deve essere determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio e dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari.

Entro il 30 giugno di ciascun anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione da corrispondere per l'anno, ogni volta che nel corso dell'anno precedente, in almeno una delle componenti economiche indicate nella convenzione, si siano avute variazioni eccedenti la ventesima parte del valore considerato per la stessa voce nella determinazione della precedente sovvenzione.

Art. 10.

Per motivi di traffico, ovvero per le esigenze indicate nel primo comma dell'articolo 8, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, può chiedere in qualunque momento la revisione della convenzione indicata nel secondo comma dello stesso articolo 8.

La revisione della convenzione può essere chiesta inoltre dalle parti a seguito di modifica dell'elenco delle linee da svolgere, ovvero dei tipi o del numero delle navi da adibire alle linee, nonché in relazione al compimento di grandi lavori di trasformazione o di ammodernamento delle navi.

Qualora nell'effettuazione della revisione prevista dal presente articolo non sia raggiunto un accordo tra i Ministri stipulanti e la società, si provvede alla definizione della controversia a mezzo di apposito arbitrato previsto dalle convenzioni.

Art. 11.

La gestione della nave-scuola di cui alla lettera *e*) dell'articolo 1, come servizio di qualificazione professionale dei marittimi, viene regolata a mezzo di apposite convenzioni stipulate tra amministrazioni o enti interessati e società indicate nel medesimo articolo 1. Tali convenzioni sono approvate dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali.

Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono a carico dei bilanci delle amministrazioni o degli enti interessati.

Art. 12.

Nei casi di gravi deficienze o inadempienze indicati nelle norme di attuazione, il Ministro per la marina mercantile contesta i relativi addebiti alla società interessata, assegnando contestualmente un congruo termine per la loro eliminazione.

Trascorso inutilmente tale termine il Ministro per la marina mercantile ed il Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono sciogliere gli organi sociali e procedere alla nomina di un commissario per la gestione della società.

Il commissario provvede ad eliminare le anzidette deficienze o inadempienze ed a convocare l'assemblea per la ricostituzione degli organi sociali non appena le dette deficienze o inadempienze siano state eliminate.

La gestione commissariale non può, comunque, eccedere la durata di un anno.

Art. 13.

Il Ministero della marina mercantile esercita la vigilanza tecnica sullo svolgimento delle linee e dei servizi.

Il predetto Ministero, d'intesa con il Ministero del tesoro e con quello delle partecipazioni statali, ha facoltà di procedere ad ispezioni e controlli, nonché di chiedere dati, elementi e documenti o di prendere in esame registri, libri, corrispondenza ed ogni altro documento che sia ritenuto necessario.

La vigilanza di cui ai precedenti commi è fatta nell'interesse della società e le spese relative graveranno su appositi fondi da costituirsi con effettuazione di una ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi, da farsi affluire alla entrata dello Stato per essere riassegnata, nei limiti delle riconosciute necessità, con decreto del Ministro per il tesoro allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Art. 14.

Fermo restando il disposto dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecaria di L. 10.000:

a) tutte le convenzioni stipulate in applicazione della presente legge;

b) gli atti posti in essere dalle società indicate negli articoli 1 e 2, dalla Società finanziaria marittima (FINMARE) e dall'Istituto per la ricostruzione industriale, riguardanti costruzioni, compravendite, permute, conferimenti e trasferimenti di navi, noleggi, apertura di crediti e finanziamenti, compresi le garanzie e gli aumenti di capitale.

Art. 15.

Per la stipulazione degli atti previsti e dipendenti dalla applicazione della presente legge, gli onorari notarili sono liquidati nella misura prevista dalla tariffa notarile ridotta di un quarto.

Art. 16.

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, è autorizzato a regolare con apposite convenzioni le situazioni economico-patrimoniali ed i relativi oneri finanziari derivanti alle società indicate nell'articolo 1 dai provvedimenti di radiazione del naviglio attuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, è autorizzato a regolare con apposite convenzioni gli oneri derivanti alle società indicate nell'articolo 1 dai provvedimenti di attuazione del programma di cui all'articolo 6, relativi al personale, adottati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lire 93 miliardi con le somme già iscritte al capitolo 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1975 e con quelle che verranno iscritte nei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

Art. 19.

Fino alla data di approvazione delle convenzioni previste dalla presente legge, il Ministro per la marina mercantile, d'intesa con quello per il tesoro, corrisponde, in rate mensili posticipate, acconti il cui ammontare complessivo non superi il 90 per cento dell'importo globale indicato nel precedente articolo 18.

Art. 20.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti nell'articolo 6 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 4 mila milioni per l'anno 1975, di lire 6 mila milioni per l'anno 1976 e di lire 7 mila milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980.

All'onere relativo all'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni anche sui limiti autorizzati per gli anni successivi, a condizione che la erogazione dei contributi abbia luogo a partire dallo anno cui si riferisce il limite sul quale l'impegno è assunto.

Art. 21.

Le norme necessarie per l'attuazione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro e per le partecipazioni statali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 22.

Sono abrogati il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito con legge 10 luglio 1937, n. 1002, la legge 2 giugno 1962, n. 600, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1974

LEONE

MORO — GIOIA — VISENTINI — ANDREOTTI — COLOMBO — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1974, n. **685**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Andrea apostolo e di S. Giovanni Battista, in Andora.

N. 685. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga-Imperia in data 14 gennaio 1974, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Andrea apostolo, in frazione Conna del comune di Andora (Savona), e di S. Giovanni Battista, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 89. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dai proprietari di fabbricato e dalle aziende industriali e commerciali operanti nella provincia di Salerno ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per

i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dai proprietari di fabbricato e dalle aziende industriali e commerciali operanti nella provincia di Salerno è determinato, con decorrenza 1° aprile 1973, come segue:

Proprietari di fabbricato:

prestazioni in natura . . . L. 9.100

Aziende industriali e commerciali:

vitto . . . . L. 11.050 mensili
alloggio . . . . » 4.030 »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9892)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente da proprietari di fabbricato della provincia di Piacenza ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente da proprietari di fabbricato della provincia di Piacenza è determinato, con decorrenza dal 1° aprile 1973, come segue:

alloggio (indipendentemente dal numero dei vani concessi in uso al portiere) . . . . L. 15.080 mensili
illuminazione . . . . » 1.560 »
riscaldamento . . . . . » 2.600 »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9885)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende operanti nella regione autonoma della Valle d'Aosta esclusi i proprietari di fabbricato ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende operanti nella regione autonoma della Valle d'Aosta, esclusi i proprietari di fabbricato, è determinato, con decorrenza 1° luglio 1970, come segue:

1) *Per tutte le aziende, ad esclusione dei proprietari di fabbricato e degli alberghi, ristoranti e pubblici esercizi*:

vitto . . . . L. 15.000 mensili
alloggio . . . . » 1.800 »

2) *Per gli alberghi, ristoranti e pubblici esercizi*:

vitto . . . . L. 10.500 mensili
alloggio . . . . » 1.800 »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9898)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.

Sessione ordinaria di novembre 1974 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, nonché la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1974 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 700, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;
la residenza;
la cittadinanza;
il godimento dei diritti politici.

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonché le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), ai termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937 citato, modificato dal decreto-legge 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo X, cap. 3449, articolo 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 14 novembre 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1974
Registro n. 36 Giustizia, foglio n. 222

(10147)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e per le verifiche dei biglietti delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1944, n. 11002, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1944, registro n. 1 Finanze, foglio n. 299, col quale venne ricostituita la commissione centrale per le vincite al lotto contestate e per le verifiche dei biglietti delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 45 del regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale, 13 maggio 1974, n. 401308, con il quale il dott. Antonio Gaglianone, direttore aggiunto di divisione, venne nominato membro della commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e per le verifiche dei biglietti delle lotterie nazionali;

Ritenuto che a seguito del collocamento a riposo del dott. Antonio Gaglianone, a far data dal 1° novembre 1974, si rende necessario procedere alla sua sostituzione quale membro della predetta commissione;

Decreta:

Il dott. Gaetano Lambiente, direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale per le entrate speciali, è nominato, a partire dal 1° novembre 1974, membro della commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e per le verifiche dei biglietti delle lotterie nazionali, in sostituzione del dott. Antonio Gaglianone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(9849)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1974.

Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta P. Teglio S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno 1962, relativo a prestazione di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta P. Teglio S.p.a. in liquidazione, corrente in Genova, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'acquisto in Angola di n. 1.500 casse di tonno lavorato con olio di semi di arachide per complessivi $ 34.600 di cui al mod. *B*-Import n. 672843, rilasciato in data 6 luglio 1971 dalla Banca d'America e d'Italia di Genova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che l'importazione della merce è stata effettuata entro il termine prorogato di trecentosessanta giorni dalla data del pagamento anticipato limitata-

mente a $ 16.150, mentre un ulteriore quantitativo di merce per $ 18.165 è stato sdoganato oltre tale termine, con ritardi varianti tra quattordici giorni e quattro mesi.

Ritenuto che le generiche giustificazioni addotte dalla ditta non possono essere ritenute valide ai fini di escludere l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta P. Teglio S.p.a di Genova mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia di Genova, nella misura del 5% dell'importo di $ USA 18.165 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(9903)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Exposudhotel - Salone delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il mezzogiorno e l'oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Exposudhotel - Salone delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il mezzogiorno e l'oltremare », che avrà luogo a Napoli dal 25 gennaio al 2 febbraio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10042)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1974.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 ottobre 1973;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 31 dicembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 20 marzo 1974;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

A decorrere dal 27 dicembre 1974 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 9% all'8%; viene fissata nella misura del 3,50% la maggiorazione prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 21 giugno 1969, modificato, per quanto concerne i criteri di applicazione della suddetta maggiorazione, con decreto ministeriale 9 ottobre 1973.

La ragione dello sconto nella misura dell'8% si applica anche alle operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. Resta invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 27 dicembre 1974 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia, è ridotta dal 9% all'8%.

Sempre a partire dalla data del 27 dicembre 1974 le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa verranno applicate secondo i criteri appresso indicati:

ove un'azienda di credito ricorra ad un'operazione di anticipazione a scadenza fissa, prima che siano trascorsi 90 giorni dall'inizio di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione del 3,5% in aggiunta al tasso base; la maggiorazione sarà del 2,5% e dell'1,5% qualora detto intervallo sia superiore rispettivamente a 90 e 120 giorni.

Non verranno applicate maggiorazioni se l'intervallo sarà superiore ai 150 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(10236)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, adottata a Parigi il 6 ottobre 1971 e dell'accordo di sede concluso con l'Istituto stesso in Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo scambio di note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973.

Il 25 ottobre 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 16 luglio 1974, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 agosto 1974, è stato depositato a Parigi presso il Segretario generale dell'O.C.S.E. lo strumento di ratifica della convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, adottata a Parigi il 6 ottobre 1971.

In conformità al disposto dell'art. 8, comma 3, la convenzione è entrata in vigore il 25 ottobre 1974.

Il 12 novembre 1974, in base ad autorizzazione disposta con la legge sopra citata, è stata effettuata la notifica prevista dallo art. 13 dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia firmato a Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo scambio di note del 17 febbraio 1973.

In conformità al disposto dell'art. 13 detto accordo, con il relativo scambio di note, è entrato in vigore il 12 novembre 1974.

(9916)

Entrata in vigore dell'accordo dell'Aja del 6 giugno 1947 relativo alla creazione di un Ufficio internazionale dei brevetti, riveduto all'Aja il 16 febbraio 1961 e dell'accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale dei brevetti per l'istituzione di un'agenzia dell'Istituto in Italia, firmato a Roma il 17 aprile 1972.

Il 15 novembre 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 16 luglio 1974, n. 446, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 settembre 1974, è stato depositato presso il Governo dei Paesi Bassi lo strumento di adesione all'accordo dell'Aja del 6 giugno 1947 relativo alla creazione di un Ufficio internazionale dei brevetti, riveduto all'Aja il 16 febbraio 1961 con relativo protocollo.

In conformità al disposto dell'art. 19 l'accordo, riveduto all'Aja il 16 febbraio 1961, entrerà in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1974.

In pari data entrerà in vigore l'accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale dei brevetti per l'istituzione di un'agenzia dell'Istituto in Italia, firmato a Roma il 17 aprile 1972, ai sensi dell'art. 17 dell'accordo stesso.

(9917)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Frattaminore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1974, il comune di Frattaminore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.797.407, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5218/M)

Autorizzazione al comune di Frattaminore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1974, il comune di Frattaminore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.122.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5219/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1974, il comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.494.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5212/M)

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1974, il comune di Rodi Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5213/M)

Autorizzazione al comune di Rignano Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1974, il comune di Rignano Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.035.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5214/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1974, il comune di Poggio Imperiale (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.539.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5215/M)

Autorizzazione al comune di Alberona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1974, il comune di Alberona (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5216/M)

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1974, il comune di Biccari (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.303.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5217/M)

Autorizzazione al comune di Candela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1974, il comune di Candela (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.861.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5211/M)

Autorizzazione al comune di Accadia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1974, il comune di Accadia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.839.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5220/M)

Autorizzazione al comune di Carlantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Carlantino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.163.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5221/M)

Autorizzazione al comune di Castelluccio dei Sauri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.355.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5222/M)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Civitate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1974, il comune di San Paolo di Civitate (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.674.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5223/M)

Autorizzazione al comune di Stornarella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1974, il comune di Stornarella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.211.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5224/M)

Autorizzazione al comune di Roseto Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1974, il comune di Roseto Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.804.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5225/M)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Valmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Castelluccio Valmaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.256.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5226/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.195.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5227/M)

Autorizzazione al comune di Celenza Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Celenza Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.763.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5228/M)

Autorizzazione al comune di Celle di San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Celle di San Vito (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.896.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5229/M)

Autorizzazione al comune di Faeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Faeto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5230/M)

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Lesina (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.882.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5231/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Monteleone di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.085.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5232/M)

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Orsara di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.419.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5233/M)

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Peschici (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5234/M)

Autorizzazione al comune di Pietramontecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Pietramontecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5235/M)

Autorizzazione al comune di Troia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Troia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.464.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5236/M)

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Volturara Appula (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.273.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5237/M)

Autorizzazione al comune di Carpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Carpino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.303.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5238/M)

Autorizzazione al comune di Sinnai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Sinnai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5239/M)

Autorizzazione al comune di Siddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Siddi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5240/M)

Autorizzazione al comune di Samassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Samassi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5241/M)

Autorizzazione al comune di San Basilio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di San Basilio (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5242/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Suergiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di San Giovanni Suergiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5243/M)

Autorizzazione al comune di San Nicolò Gerrei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di San Nicolò Gerrei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5244/M)

Autorizzazione al comune di Pimentel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Pimentel (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5245/M)

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Perdaxius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5246/M)

Autorizzazione al comune di Pabillonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Pabillonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5247/M)

Autorizzazione al comune di Sanluri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Sanluri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5248/M)

Autorizzazione al comune di San Gavino Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di San Gavino Monreale (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5249/M)

Autorizzazione al comune di Gonnosfanadiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Gonnosfanadiga (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5250/M)

Autorizzazione al comune di Vetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Vetto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.124.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5251/M)

Autorizzazione al comune di Ortacesus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Ortacesus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5252/M)

Autorizzazione al comune di Giba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Giba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5253/M)

Autorizzazione al comune di Senorbì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Senorbì (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5254/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna Arresi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Sant'Anna Arresi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5255/M)

Autorizzazione al comune di San Sperate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di San Sperate (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5256/M)

Autorizzazione al comune di Segariu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Segariu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5257/M)

Autorizzazione al comune di Suelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Suelli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5258/M)

Autorizzazione al comune di Lardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Lardara (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5259/M)

Autorizzazione al comune di Nuraminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Nuraminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5260/M)

Autorizzazione al comune di Narcao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Narcao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5261/M)

Autorizzazione al comune di Maracalagonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Maracalagonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5262/M)

Autorizzazione al comune di Lunamatrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Lunamatrona (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5263/M)

Autorizzazione al comune di Gonnesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Gonnesa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5264/M)

Autorizzazione al comune di Domusnovas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Domusnovas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5265/M)

Autorizzazione al comune di Decimomannu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Decimomannu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5266/M)

Autorizzazione al comune di Siliqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Siliqua (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5267/M)

Autorizzazione al comune di Rubiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Rubiera (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5268/M)

Autorizzazione al comune di Rolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Rolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.369.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5269/M)

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Gualtieri (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.421.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5270/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Fiorella Di Giorgio in De Nardis, nata a Roma il 24 settembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 12 marzo 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9957)

La dott.ssa Maria Merlo, nata a Fenegrò (Como) il 25 settembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università commerciale «L. Bocconi» di Milano il 16 ottobre 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9958)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Catania

Con decreto 2 settembre 1974, n. 809/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo del torrente Buttaceto in comune di Catania, segnato nel castato del comune medesimo al foglio n. 46 compreso tra le particelle 103, 119, 45, 104 e 66 della superficie complessiva di mq 40308, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 31 gennaio 1972 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9994)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Domodossola

Con decreto 6 settembre 1974, n. 1041/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno retrostante il nuovo argine del torrente Bogna in comune di Domodossola (Novara), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 mappale 345-*a* della superficie di mq 4760, ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 settembre 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9995)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a centodiciannove posti di educatore in prova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1973, registro n. 41 Giustizia, foglio n. 97, relativo alla nomina della commissione esaminatrice del concorso a centodiciannove posti di educatore aggiunto in prova nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Vista la lettera in data 22 giugno 1974, con la quale la professoressa Massi Maria Pia, componente effettivo della predetta commissione, per improrogabili impegni inerenti alla sua professione di insegnante di scuola media, non potrà partecipare, a decorrere dal 1° settembre 1974, ai lavori della commissione di cui sopra;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione della prof.ssa Massi, quale membro della commissione del concorso a centodiciannove posti di educatore in prova;

Decreta:

Il prof. Giorgi Augusto, ordinario di lettere classiche presso il liceo statale scientifico « Kennedy » di Roma, è nominato, a decorrere dal 1° settembre 1974, membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a centodiciannove posti di educatore in prova, in sostituzione della prof.ssa Massi Maria Pia, nominata con il decreto ministeriale 4 giugno 1973, indisponibile per sopravvenuti impegni professionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 1° agosto 1974

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1974
Registro n. 25 *Giustizia, foglio n.* 354

(10054)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a sette posti di ispettore in prova, fra laureati in ingegneria elettronica, elettrotecnica e meccanica, con esclusione di ogni altro tipo di laurea, abilitati all'esercizio della professione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880 concernente l'integrazione dell'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.3/14352 del 29 gennaio 1974;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 7 del 27 febbraio 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sette posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in ingegneria elettronica, elettrotecnica e meccanica, con esclusione di ogni altro tipo di laurea, abilitati all'esercizio della professione.

Ar. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme relative ai requisiti ed alle condizioni richieste per la valida partecipazione al concorso nonchè per lo svolgimento della procedura medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1974

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti il 2 *dicembre* 1974
Registro n. 64 *Trasporti, foglio n.* 289

1. — *Avviso-programma di concorso*

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sette posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in ingegneria elettronica, elettrotecnica e meccanica, con esclusione di ogni altro titolo di studio, abilitati all'esercizio della professione.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio, per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta, sulla prescritta carta bollata, secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Requisiti per l'ammissione al concorso*

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti, ad eccezione dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere che dovrà essere conseguito entro il giorno precedente la data fissata per l'inizio delle sedute della Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orale:

1) la laurea in ingegneria elettronica, elettrotecnica e meccanica, con esclusione di ogni altro titolo di studio, e l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

A) per gli assistenti ordinari di Università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari: di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente;

B) per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare: di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od istituto di istruzione universitaria;

C) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

D) di due anni per i coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

E) di cinque anni per:

partecipanti nei reparti delle forze armate ovvero quale militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

partecipanti nei reparti mobilitati delle forze armate alle operazioni militari svoltesi in africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

partigiani combattenti e cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

addetti per almeno novanta giorni in lavori di bonifica dei campi minati ed al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine in condizioni particolarmente rischiose;

partecipanti alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

alto-atesini che abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale;

cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone d'intervento indicate con decreto del Ministro per la difesa;

profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati sino al 31 marzo 1950;

profughi dai territori esteri e quelli dai territori sui quali, a seguito del trattato di pace, è cessata la sovranità italiana;

profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

profughi dall'Egitto, Tunisia e Tangeri;

profughi dall'Algeria e da altri paesi africani che saranno costretti a rimpatriare in situazioni eccezionali;

F) a trentanove anni per:

combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valor militare e per i promossi per meriti di guerra;

capi di famiglie numerose;

G) a quaranta anni per:

coloro i quali abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

personale licenziato da enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

H) si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I benefici di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) che precedono si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti spettanti alle categorie di cui alla precedente lettera *E*).

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile. Tale requisito sarà accertato d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

6) non aver riportato condanne penali;

7) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

8) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo punto 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10688, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

4. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

5. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per l'esame facoltativo sulle lingue estere.

Il provvedimento di nomina del direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

6. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori si articoleranno su due prove:

a) una prova scritta consistente in una serie di domande concernenti tutte le materie del programma riportato nell'allegato *B*;

b) in una prova orale sulle stesse materie.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Gli esami facoltativi sulle lingue estere di francese, inglese e tedesco (vedi allegato *B*), cui verranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria, si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

Per tali esami facoltativi la commissione disporrà di punti 0,50 per ogni lingua estera e le singole prove saranno ritenute superate soltanto se il candidato avrà riportato, in ciascuna delle stesse, almeno la puntazione di 0,25.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

7. — *Diario della prova scritta, comunicazione e documenti d'identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova

scritta, data e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle *ferrovie dello Stato.*

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera dell'ordine degli ingegneri;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

8. — *Titoli di merito*

La commissione esaminatrice disporrà di 5 punti per la valutazione del punteggio riportato nell'esame di laurea così ripartiti:

0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino al 90/110 compreso;

0,10 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso;

0,20 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 105/110 compreso;

0,40 per ogni punto oltre il 105/110 e fino al 110/110 compreso;

0,50 per il conseguimento della lode.

9 — *Formulazione della graduatoria di merito*

Al fine della formulazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove obbligatorie di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali titoli di merito di cui al precedente punto 8, nonchè quelli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti di cui al successivo punto 10.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalla autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non in regola con le disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando il voto riportato nella prova scritta, quello riportato nella prova orale, quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli di merito, e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo punto 10.

10 — *Titoli di preferenza Riserva posti*

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui *al precedente punto 9, di appartenere alle seguenti categorie:*

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione della scuola superiore *della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio* conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
13) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
16) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
23) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
24) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti dispo*sizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti* che rivestono le qualifiche di:

1) invalidi di guerra, militari e civili;
2) profughi;
3) ex combattenti e categorie assimilate;
4) invalidi per servizio;
5) invalidi per lavoro;
6) invalidi civili;
7) orfani e vedove dei caduti in guerra o per cause di servizio;
8) orfani e vedove di caduti sul lavoro;
9) capi di famiglie numerose.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della stessa Amministrazione con qualifica di *segretario superiore di prima classe o equiparata, nonchè di* segretario superiore o equiparata con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica purchè in possesso del titolo di studio prescritto al precedente punto 1.

11. — *Approvazione delle graduatorie*

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'ammissione in impiego, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

12. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento all'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente punto 3 devono presentare i documenti compro-

vanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

e) diploma originale o copia della laurea in ingegneria e dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate dall'autorità che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

f) certificato di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, che viene rilasciato gratuitamente da laboratori provinciali di igiene e profilassi;

g) uno dei seguenti documenti militari comprovante la attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*, *c*), *d*) ed *f*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di 30 giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, il diploma di laurea nonchè un'attestazione, in bollo, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, soltanto il diploma di laurea.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

13. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di Ispettore.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D — 5D, (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche sole o associate per eventuale astigmatismo purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo normale;

senso cromatico normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

A detto accertamento gli interessati dovranno presentarsi muniti di un certificato, che sarà loro rilasciato gratuitamente dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi, attestante l'effettuato accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 (vedi punto 12).

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre in carta legale istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al punto 7.

14. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo la esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie delle Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 - ROMA.

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
qualifica per cui si concorre: Ispettore i.p. delle ferrovie dello Stato

. . . .
domicilio per ogni comunicazione (via, n., presso ... cap. città, provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a sette posti di Ispettore in prova fra laureati in ingegneria elettronica, elettrotecnica e meccanica, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1974, n 2475 impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . (indicare se coniugato, coniugato con prole, assistente universitario, ordinario, straordinario, volontario, incaricato, ecc.);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria conseguita il presso l'Università di ;

di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere il presso l'università di

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (*in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego*);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso programma di concorso;

chiede di sostenere le seguenti prove facoltative (vedere punto 6 del bando)

Data

Firma
(da autenticare da parte di una delle autorità previste al punto 2 dell'avviso-programma).

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

1) *Matematica*:

a) Algebra: Operazioni fondamentali sugli insiemi Strutture algebriche Vettori Matrici Determinanti Sistemi di equazioni lineari.

b) Analisi matematica: Successioni Serie Criteri di convergenza Limiti Confronto di infinitesimi e infiniti Funzioni elementari Continuità Uniforme continuità Derivate e differenziali delle funzioni reali di variabile reale Regole di derivazione Derivazione delle funzioni composte Derivate successive Sviluppi in serie Formula di Taylor Punti di crescenza, di decrescenza, di massimo e minimo relativo di una funzione Integrale indefinito di una funzione di variabile reale Procedimenti elementari di integrazione Integrali definiti Integrali impropri Cenni sulle equazioni differenziali.

c) Geometria analitica: Coordinate cartesiane e polari Rappresentazione analitica delle linee piane Rette Fasci di rette Piano e retta nello spazio Cenni sulle curve e superfici di secondo ordine.

d) Analisi numerica: Cenni su: Approssimazione di funzioni Metodi di integrazione Sviluppi in serie Soluzioni di problemi di algebra lineare.

2) *Elettrotecnica e telecomunicazioni*:

a) Elettrotecnica: Grandezze elettriche e magnetiche e relative unità di misura Metodi di misura Principi, costituzione e funzionamento degli apparecchi e dei dispositivi di impiego comune Metodi di calcolo di circuiti a corrente continua ed a corrente alternata, monofase e polifase, in regime stazionario ed in regime transitorio.

b) Comunicazioni elettriche: Vari tipi di rete per comunicazioni, comunicazioni fra due soli punti, comunicazioni circolari, comunicazioni fra due utenti scelti fra molti mediante connessioni stabilite di volta in volta.

Rumori, interferenze, distorsioni.

Caratteristiche e funzioni dei dispositivi e delle apparecchiature operanti linearmente sui segnali; sorgenti di rumore termico ed elettrico; temperatura di rumore e fattore di rumore. Moltiplicatori; modulatori di ampiezza; conversione di frequenza; demodulazione d'ampiezza coerente e ad inviluppo Metodi di modulazione per la trasmissione di segnali numerici. Modulazioni d'angolo. Segnali multipli con divisione in frequenza. Segnali multipli a divisione di tempo. Mezzi trasmissivi. Cavi coassiali Mezzi con onde irradiate Progetto dei sistemi di trasmissione per segnali di tipo analogico e di tipo numerico; su linee, cavi o via radio, confrontando anche i possibili metodi di modulazione.

3) *Linguaggi di programmazione Assemblatori Compilatori Sistemi operativi*:

a) Linguaggi di programmazione: Si richiede la conoscenza pratica di almeno un linguaggio di programmazione Il colloquio consisterà nella interpretazione e commento di programmi e brani di programma predisposti o nella predisposizione di un breve programma.

b) Assemblatori: Funzioni generali Programmi e sottoprogrammi Rilocabilità di programmi, macro-istruzioni, tecniche di assemblaggio.

c) Compilatori: Schema generale Rappresentazioni di strutture dati.

d) Sistemi operativi: Funzione di un sistema operativo - Traduzione dei programmi Caricamento di programmi Gestione e controllo dei lavori Organizzazione di archivi a dischi Ripartizione delle risorse di un elaboratore Virtualità dei sistemi di memoria Multiprogrammazione Time sharing.

4) *Metodi della ricerca operativa*:

Caratteristiche generali della ricerca operativa; sue possibilità e suoi limiti Problema generale delle decisioni in condizioni di certezza, di incertezza, di competizione Misura statistica dei fenomeni nei problemi di ricerca operativa Metodi analitici di ottimizzazione Problemi di massimo e minimo Massimi e minimi vincolati Applicazioni del calcolo delle variazioni La programmazione lineare: fondamenti matematici; tecniche di calcolo; metodo del simplesso; applicazioni generali; il problema dei trasporti Cenni sulla programmazione non lineare Problemi di assegnazione Cenni sulla programmazione convessa e la programmazione dinamica Cenni sulla teoria dei grafi.

Teorie delle file d'attesa: generalità; caso degli arrivi poissoniani e dei tempi di servizio esponenziali: applicazioni al caso di una sola stazione e di più stazioni Modelli di manutenzione e di sostituzione: probabilità di danno, leggi statistiche di durata; affidabilità Problemi di stoccaggio: generalità Metodi di simulazione: applicazioni Cenni sulla teoria dei giochi.

PROVE FACOLTATIVE

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco) consisteranno nella traduzione di un brano all'impronta nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza della lingua prescelta.

(9764)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973, registro n. 2 Turismo, foglio n. 59, relativo alla determinazione delle nuove piante organiche e delle qualifiche del personale della carriera direttiva di questo Ministero;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso per esami alla qualifica iniziale della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Turismo, foglio n. 145, con cui questa amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso pubblico, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa;

Considerato che si è provveduto ad accantonare il sesto dei posti annualmente disponibili da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui un sesto riservato ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in economia aziendale, conseguita in una Università della Repubblica.

Possono, altresì, partecipare al concorso gli impiegati della carriera di concetto della stessa amministrazione, nei casi previsti dall'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità, scritte in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali son iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (con l'indicazione, ove occorre, della concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, con impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o non chiare indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, da mancata oppure tardiva comunicazione dell'indirizzo indicato nella domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il «visto» del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando e di quelle non in regola con il bollo.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Gli esami del concorso, che si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consisteranno in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte verteranno su:

1) diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) diritto privato.

Il colloquio avrà per oggetto:

1) le materie delle prove scritte;

2) elementi di economia politica e scienze delle finanze;

3) elementi di statistica;

4) elementi di contabilità di Stato;

5) legislazione concernente lo spettacolo, il turismo e lo sport.

Art. 8.

Le prove scritte si svolgeranno a Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 21 e 22 aprile 1975, alle ore 8.

Art. 9.

Al colloquio, di cui all'art. 7 del presente bando, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detto colloquio, i documenti (indicati nel successivo art. 11) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra, mutilato o invalido per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido del lavoro: certificato dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro attestante l'iscrizione nel relativo elenco (art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851);

5) mutilato ed invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

7) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

8) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio;

9) orfano di caduto sul lavoro: certificato come al precedente n. 4);

10) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

11) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

14) figlio di mutilato ed invalido del lavoro: attestazione dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro rilasciata a nome del padre;

15) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

16) madre o vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile del caduto sul lavoro: attestazione di cui al precedente n. 4 per la vedova e certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza per le altre;

17) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od-6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornato;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi (intendendosi per «profughi» oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertita nella legge 19 ottobre 1970, n. 744): documento comprovante il riconoscimento della qualifica prevista, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi; attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi;

18) dipendente o ex dipendente dell'amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno;

19) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, tra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera direttiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1974
Registro n. 3 *Turismo, foglio n.* 25

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale affari generali e personale - Divisione II — 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2, lettera *B*), del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, nonchè la data del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . . .; (oppure): non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti, lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . . . .

Firma . . . .

(La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il « visto » del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il « visto » del comandante della compagnia o unità equiparata).

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(10174)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in numismatica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in numismatica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcune delle cause che ne impediscano il possesso;

D) buona condotta morale e civile;

E) laurea in lettere o filosofia. Le lauree anzidette devono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

H) l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, corredate dagli eventuali titoli in possesso dei candidati, devono pervenire per via postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dello ufficio postale accettante con data non posteriore al termine anzidetto.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente articolo 2 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) che il titolo di studio è integrato da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego. I titoli di cui sopra dovranno essere redatti in osservanza alle vigenti leggi sul bollo.

Qualora i candidati siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai nell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata con successivo decreto.

Art. 5.

L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale.

Prove scritte:

1) Svolgimento di un tema su un argomento o di storia dell'arte classica, o di antichità greche, paleoitaliche o romane;

2) Svolgimento di un tema su un argomento di numismatica antica, medioevale o moderna (italiana).

Prova orale:

1) Le stesse materie delle prove scritte a completare le quali saranno rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica ed archeologica e la conoscenza della geografia storica, delle istituzioni antiche e medioevali e della storia delle religioni antiche;

2) Argomenti relativi a collezioni di numismatica e allo ordinamento ed alla catalogazione del materiale;

3) Interrogazioni su materiale scelto tra le collezioni numismatiche presentate al candidato direttamente;

4) Legislazione di tutela del patrimonio artistico e delle bellezze naturali e panoramiche e sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 6.

Le prove scritte e quella orale, si svolgeranno in Roma. Con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

Tale decreto sarà altresì pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione, della Direzione generale delle antichità e belle arti e delle soprintendenze.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto, per sostenere le prove scritte.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

L'amministrazione non assume alcuna reponsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione II - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto ottenuto nella prova orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, devono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II, entro il termine di trenta giorni, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti di cui al precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nei certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva in bollo rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di ispettore nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti e saranno assegnati in uno degli uffici delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli ispettori archeologi, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la regitrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974
Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 98

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale antichità e belle arti Divisione II ROMA

Il sottoscritto nato a
(provincia di .) il e residente in
(provincia di .) via n.
chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in numismatica.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di
(oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1):
;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2):
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito presso
in data ;

6) il suo titolo di studio è integrato da ann
di corso di perfezionamento o specializzazione attinente alla carriera;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ;

8) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione nè è mai decaduto da altro impiego statale;

9) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data

Firma

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni

(9843)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 489;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 59, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse:

1. ten. CC. cpl. Paganini Alberto, nato il 24 maggio 1944	punti	40,90
2. s. ten. CC. cpl. Sica Vito, nato il 9 marzo 1948	»	39,25
3. ten. CC cpl. Bianchi Nicola, nato il 23 marzo 1943	»	39 —
4. s. ten. CC. cpl. Inzolia Vincenzo, nato il 5 gennaio 1948	»	38,55
5. s. ten. CC. cpl. Curina Giuseppe, nato il 10 marzo 1945	»	38,20
6. s. ten. CC. cpl. Chiarelli Cosimo, nato il 2 giugno 1948	»	37,45
7. s. ten. CC. cpl. Lepore Lucio, nato il 20 febbraio 1952	»	37,30
8. s. ten. CC. cpl. cong. Damiani Giorgio, nato il 3 gennaio 1949	»	37,15
9. ten. CC. cpl. Nappini Celeste, nato l'11 febbraio 1948	»	37,00
10. s. ten. CC. cpl. Venturini Francesco, nato il 12 aprile 1946	»	36,95
11. ten. CC cpl. Bettinardi Gianfranco, nato il 3 settembre 1943	»	36,90
12. s. ten. CC. cpl. Giacchero Giambattista, nato il 30 settembre 1947	»	36,90
13. s. ten. CC cpl. Mauceri Ascenzo, nato il 2 dicembre 1945	»	36,80
14. ten. CC. cpl. Bonafede Pierluigi, nato il 28 luglio 1948	»	36,75
15. s. ten. CC. cpl. Di Paolo Valdo Leonida Pio, nato il 18 settembre 1947	»	36,60
16. s. ten. CC. cpl. Buttini Lorenzo, nato il 6 ottobre 1947	»	36,05

17. s. ten. CC. cpl. Sergio Giampietro, nato il 22 aprile 1947	punti	35,85
18. s. ten. CC. cpl. Marturano Antonio, nato il 21 agosto 1944	»	35,25
19. s. ten. CC. cpl. Tresca Carducci Giovanni, nato il 16 marzo 1948	»	35,20
20. ten. CC. cpl. Simoni Luigi, nato il 29 luglio 1947	»	35 —
21. s. ten. CC. cpl. Stango Emilio, nato il 30 marzo 1950	»	35 —
22. s. ten. CC. cpl. Casale Roberto, nato il 30 ottobre 1951	»	34,95
23. s. ten. CC. cpl. Mencagli Massimo, nato il 27 settembre 1948	»	34,95
24. s. ten. CC. cpl. Speranza Alfio, nato il 20 marzo 1946	»	34,45
25. s. ten. CC. cpl. Labanca Giuseppe, nato il 7 luglio 1950	»	34,40
26. ten. CC. cpl. Imperato Aniello, nato il 24 febbraio 1946	»	34,35
27. s. ten. CC. cpl. Cataldi Enrico, nato l'8 giugno 1951	»	33,65
28. s. ten. CC. cpl. Valenza Giacomo, nato il 24 agosto 1948	»	33,25
29. s. ten. CC. cpl. Colella Costantino, nato il 5 febbraio 1948	»	33 —
30. s. ten. CC. cpl. Ridella Renato, nato l'8 ottobre 1947	»	32,65

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) Paganini Alberto	punti	40,90
2) Sica Vito	»	39,25
3) Bianchi Nicola	»	39 —
4) Inzolia Vincenzo	»	38,55
5) Curina Giuseppe	»	38,20
6) Chiarelli Cosimo	»	37,45
7) Lepore Lucio	»	37,30
8) Damiani Giorgio	»	37,15
9) Nappini Celeste	»	37 —
10) Venturini Francesco	»	36,95
11) Bettinardi Gianfranco	»	36,90
12) Giacchero Giambattista	»	36,90
13) Mauceri Ascenzo	»	36,80

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Bonafede Pierluigi	punti	36,75
2. Di Paolo Valdo Leonida	»	36,60
3. Buttini Lorenzo	»	36,05
4. Sergio Giampietro	»	35.85
5. Marturano Antonio	»	35,25
6. Tresca Carducci Giovanni	»	35,20
7. Simoni Luigi	»	35 —
8. Stango Emilio	»	35 —
9. Mencagli Massimo	»	34,95
10. Casale Roberto	»	34,95
11. Speranza Alfio	»	34,45
12. Labanca Giuseppe	»	34,40
13. Imperato Aniello	»	34,35
14. Cataldi Enrico	»	33,65
15. Valenza Giacomo	»	33,25
16. Colella Costantino	»	33 —
17. Ridella Renato	»	32,65

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1974
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 266

(10058)

REGIONI

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 1974, n. **1.**

Modifiche al decreto del presidente della Regione 15 luglio 1958, n. 7, recante il regolamento di polizia mineraria.

(*Pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 26 *ottobre* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 4 aprile 1956, n. 23, recante norme di polizia mineraria;
Visto il decreto del presidente della Regione 15 luglio 1958, n. 7, con il quale, in esecuzione dell'art. 17 della sopracitata legge regionale n. 23 del 1956, è stato emanato il regolamento di polizia mineraria;
Visti i voti espressi dal consiglio regionale delle miniere;
Vista la nota n. 5631 del 3 marzo 1972 dell'assessorato regionale dell'industria e del commercio, con la quale si propone la modifica degli articoli 2, 4, 6, 7, 10, 33, 39, 50, 98, 121, 140, 173, 191, 211, 226, 228, 248, 270, 271, 273, 276, 282, 287, 328, 364, 365, 366 e 388 del suddetto regolamento di polizia mineraria;
Considerata l'opportunità di modificare le norme del regolamento di polizia mineraria sopra indicate;
Visto il parere del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, espresso nell'adunanza del 15 aprile 1970;
Viste le deliberazioni della giunta regionale n. 382 del 28 novembre 1972 e n. 49 del 12 febbraio 1974, con le quali si approvano le modifiche ai suddetti articoli del regolamento di polizia mineraria ed il testo coordinato degli articoli medesimi;
Sulla proposta dell'assessore regionale dell'industria e del commercio;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al regolamento di polizia mineraria emanato con decreto del presidente della Regione 15 luglio 1958, n 7, concernenti gli articoli in premessa indicati, secondo il testo allegato, che, vistato, fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 26 aprile 1974

BONFIGLIO

SALADINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1974
Ufficio controllo atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 101

ALLEGATO

MODIFICHE AL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 LUGLIO 1958, N. 7

Art. 2. — Ai lavori nelle miniere e nelle cave, oltre le disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto con esse compatibili, le norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro vigenti alla data del 31 dicembre 1960 in forza della legge 12 febbraio 1955, n. 51, contenente delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. La vigilanza sulla loro applicazione è affidata all'ufficio minerario. Allo stesso competono anche le attribuzioni che le predette norme demandano all'ispettorato del lavoro.

Lo stesso vale per le officine, i magazzini, depositi, impianti di arricchimento e di trasformazione delle sostanze minerali, impianti di sollevamento, di compressione di aria, di pompatura, ed altri impianti industriali, siti all'esterno ed annessi a miniere o cave.

Art. 4. — L'esercente della miniera deve denunciare tale sua qualità, il proprio domicilio, nonchè il nome, cognome e domicilio del direttore, dei capiservizio e dei sorveglianti, precisandone le mansioni.

Tale denuncia può essere eseguita, entro il giorno antecedente a quello dell'inizio dei lavori, mediante verbale da redigersi presso l'ufficio minerario in conformità al modello allegato (allegato *A*), ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori, e contenente tutti i dati richiesti nel suddetto modulo.

La cessazione dell'esercizio, la variazione di domicilio dello esercente, nonchè le variazioni di mansioni e le sostituzioni avvenute nei dirigenti, capiservizio e sorveglianti, debbono essere denunziate dall'esercente entro il termine di otto giorni dal loro verificarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro quindici giorni mediante verbale da redigersi presso l'ufficio minerario in conformità al modello allegato al presente regolamento (allegato *A*-1).

Le sopradette denuncie devono essere sottoscritte dall'esercente e, per accettazione, dalle persone alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori.

L'esercente è tenuto a dichiarare che i dirigenti, i capiservizio e i sorveglianti di nuova nomina sono in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 10 del presente regolamento ed in particolare, per le miniere che rientrino nel caso previsto dal terzo comma dello stesso art. 10 succitato, che la nomina del direttore è conforme al parere espresso dall'ingegnere capo.

La denuncia può essere omessa per le variazioni a carattere temporaneo che non riguardino però il direttore, di durata non superiore a 30 giorni, e che risultino da un ordine di servizio a firma del direttore, firmato anche per accettazione dagli interessati a dette variazioni.

Art 6. — Non deve darsi inizio alla lavorazione di una cava senza che l'ingegnere capo abbia approvato preventivamente le modalità della coltivazione con riguardo alle condizioni di sicurezza. A tal fine il proprietario o l'avente titolo deve presentare domanda all'ingegnere capo corredata da:

a) quattro esemplari firmati dell'estratto del foglio di mappa relativo alle particelle in cui sono previsti i lavori;

b) quattro esemplari firmati della carta topografica alla scala 1:25.000, dalla quale risulti l'ubicazione dell'area in cui si vuole attivare l'esercizio della cava;

c) una relazione tecnica dalla quale risultino le modalità di coltivazione che si sottopongono alla approvazione.

Per le cave che sono in coltivazione all'entrata in vigore della presente norma l'esercente dovrà, entro tre mesi, richiedere l'approvazione delle modalità della coltivazione stessa corredando l'istanza con i documenti sopra indicati.

L'approvazione delle modalità della coltivazione viene rilasciata con determinazione dell'ingegnere capo senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi e fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge.

Art. 7. — Prima dell'inizio dei lavori, l'esercente della cava, che abbia ottenuto l'approvazione di cui al primo comma del precedente articolo, deve denunciare il proprio nome, cognome e domicilio nonchè quello delle persone alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori. La denuncia risulterà da verbale redatto presso il comune, ove è sita la cava, in conformità del modello allegato al presente decreto (allegato *B*).

Ove l'esercizio sia tenuto da più persone, l'obbligo della denuncia incombe ad ognuna di esse. Dette persone, all'atto del verbale, debbono nominare un rappresentante il quale, con l'accettazione in verbale di tale nomina, assume personalmente gli obblighi e le responsabilità derivanti dall'esercizio, ivi compresi quelli derivanti dall'osservanza delle modalità approvate a norma del precedente articolo.

L'esercente è tenuto ad eleggere domicilio nella provincia nel cui territorio trovasi la cava.

Il verbale di denuncia dell'esercizio della cava deve essere anche sottoscritto, per accettazione, dalle persone alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori.

In caso di cessazione dell'esercizio, di variazioni del personale dirigente e sorvegliante e del domicilio dell'esercente, quest'ultimo è tenuto a fare la relativa denuncia, con le stesse modalità, nel termine di otto giorni dalla data di cessazione o della variazione, in conformità al modulo allegato al presente regolamento (allegato *B*-1).

Le denuncie di variazione del personale dirigente e sorvegliante debbono essere sottoscritte, per accettazione, dai nuovi dirigenti e sorveglianti.

Entro il termine di cinque giorni, il sindaco deve trasmettere all'ufficio minerario la copia del verbale della prima denuncia di esercizio o delle successive denuncie di cessazione o di variazione.

Art. 10. — I direttori delle miniere e delle cave debbono essere ingegneri ovvero periti minerari.

Qualora le lavorazioni delle miniere e delle cave siano di limitata entità e le circostanze inerenti alla sicurezza lo permettano, l'ingegnere capo può consentire che la direzione venga affidata a persona di provata capacità anche se non in possesso delle suddette qualifiche.

Per le miniere che abbiano particolare importanza in relazione alla vastità del giacimento, al numero degli operai occupati, all'entità degli impianti installati ed alle condizioni di pericolosità, la direzione deve essere affidata, previo parere favorevole dell'ingegnere capo, ad un ingegnere o ad un perito minerario che abbiano prestato opera rispettivamente per tre anni e sei anni nei sotterranei di miniere in qualità di capi servizio.

I capi servizio addetti al sotterraneo debbono essere ingegneri aventi specifica conoscenza dell'arte mineraria o periti minerari.

Tecnici aventi qualifica diversa dalle anzidette possono essere addetti come capi servizio solo nei servizi che non richiedono la specifica conoscenza dell'arte mineraria.

Nelle miniere, qualunque sia il numero degli operai occupati, i sorveglianti debbono avere frequentato, con profitto, un corso di qualificazione e di specializzazione.

Nelle cave, il personale sorvegliante può essere scelto fra gli operai provetti aventi adeguata esperienza in materia.

Le norme di cui sopra non si applicano per il personale dirigente e sorvegliante delle miniere che era in servizio prima del 28 settembre 1958.

Art. 33. — Le persone addette al sotterraneo debbono essere munite, a cura dell'esercente, e sempre che lo richieda la natura dei lavori cui esse sono adibite, di maschere, occhiali di sicurezza, guanti, calzature speciali, indumenti idonei, e di quanto altro occorra per la normale prevenzione degli infortuni e la tutela della salute.

Nei lavori di tracciamento e preparazione delle miniere di zolfo è obbligatorio indossare durante il lavoro tute od altri indumenti che assicurino una copertura idonea. Nei sotterranei delle miniere e cave ogni persona deve fare uso di elmetto. Nelle lavorazioni di miniere e cave a cielo aperto l'uso di elmetto è pure obbligatorio, salvo il caso di lavorazioni con fronte inclinata meno di quaranta gradi e non più alta di due metri. L'uso di elmetto è, infine obbligatorio per tutti quei lavori nei quali esista pericolo derivante da proiezione di scheggie o frammenti.

Art. 39. — Nei sotterranei grisutosi ed in quelli soggetti a gravi pericoli di altra natura è obbligatorio l'impianto di un telefono di comunicazione con l'esterno.

Nei sotterranei soggetti a irruzioni istantanee di gas, classificati nella terza categoria prevista dall'art. 270, l'impianto telefonico deve collegare le zone interessate con la base del pozzo di estrazione e la superficie.

Art. 50. — Gli addetti alla sicurezza hanno il diritto di essere esonerati dal lavoro, ogni settimana, per una intera giornata lavorativa, al fine di potersi dedicare congiuntamente alla visita di lavori ed installazioni nell'ambito della miniera o cava. Particolari deroghe in più o in meno possono essere autorizzate dall'ingegnere capo.

Per il tempo fissato per l'esplicazione della sua funzione, l'addetto alla sicurezza percepisce la normale retribuzione a carico dell'esercente.

Art. 98. — Le cementazioni delle tubazioni di rivestimento dei fori di sonda debbono essere eseguite come segue: le colonne di guida e di ancoraggio debbono essere cementate dalla loro scarpa sino alla superficie; le colonne di rivestimento

più interne debbono essere cementate per un tratto di almeno 200 metri al di sopra della loro scarpa e debbono, ove occorra, prevenire la migrazione di fluidi da uno strato all'altro, essere pure cementate in tratti intermedi. In ogni caso, il programma di cementazione deve essere concordato con l'ufficio minerario.

L'ingegnere capo può concedere deroghe alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 121. — In ogni escavazione a cielo aperto devesi vigilare a che la fronte di abbattimento non presenti pericoli per distacchi di roccia. Le porzioni di roccia mal sicure, sulla fronte o al ciglio, debbono essere asportate, con le debite cautele, prima dell'inizio di altri lavori di abbattimento.

E' vietato tenere la fronte a strapiombo. La coltivazione con creazione di sottoscavi al piede della fronte è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ingegnere capo, che approvi le modalità proposte dall'esercente, con particolare riguardo ai puntellamenti eventualmente occorrenti.

L'altezza e l'inclinazione della fronte di abbattimento debbono essere tali da non dar luogo a pericolo di accidentale scoscendimento, tenendo conto della natura delle rocce e delle altre circostanze che influiscono sulla loro stabilità.

Ove necessario, l'altezza totale della fronte di abbattimento deve essere adeguatamente suddivisa tra fronti parziali. In tal caso, la distanza dal piede di una fronte parziale al ciglio di quella sottostante non deve essere minore di quattro metri.

Ogni operaio che lavori in alto sulla fronte di cava o sul ciglio di essa, qualora esista pericolo di caduta, deve essere assicurato con idonei mezzi ad una fune di sicurezza.

Art. 140. — Qualora l'abbattimento, in una via o cantiere sotterraneo, si presenti pericoloso per la natura della roccia o del minerale, o per altra ragione, il sorvegliante, chieste, se occorre, istruzioni al direttore dei lavori, impartisce agli operai le disposizioni sulle modalità dello scavo e dell'armamento.

Ove il direttore ritenga di emanare particolari ordini di servizio regolanti le modalità dello scavo e dell'armamento, essi devono essere trascritti in apposito registro da tenere aggiornato.

Nei lavori di scavo dei sotterranei classificati nella terza categoria prevista dall'art. 270, qualora, con i sondaggi di spia prescritti dal successivo art. 287, si sia determinata la ubicazione di uno strato a sprigionamento improvviso di gas, le volate di avanzamento devono essere eseguite in modo che dopo ogni tiro sussista tra la fronte di lavoro e lo strato uno spessore sufficiente di roccia da resistere alla pressione del gas. La volata finale, destinata a scoprire interamente lo strato, deve essere eseguita con tiri di scuotimento la cui carica totale deve essere fissata dal direttore con ordine di servizio da trascrivere nel registro sopra detto.

I tracciamenti negli strati, dai quali si temono sviluppi improvvisi di gas, devono essere eseguiti esclusivamente a mezzo di volate di scuotimento, a meno che non possa escludersi il pericolo degli sviluppi suddetti in conseguenza dell'impiego di sondaggi di drenaggio del gas di riconosciuta efficacia per il degasamento del giacimento.

Art. 173. — I fori da mina devono essere praticati in modo da evitare che possano incontrarsi con altri fori già caricati o da caricare.

Il personale incaricato del caricamento delle mine deve escludere dal caricamento i fori difettosi o non ancora ripuliti convenientemente.

Art. 191. — Nei sotterranei, o parti di sotterranei, grisutosi debbono osservarsi, in aggiunta alle norme previste nel capo XIII, le seguenti misure:

1) prima di caricare le mine si deve procedere alla verifica del tenore di grisù nell'aria del cantiere o posto di lavoro. Si procede al caricamento delle mine solo se tale tenore è inferiore all'1 per cento;

2) lo sparo delle mine va fatto solo dopo che detta aria risulti, per effetto della ventilazione, praticamente esente da grisù;

3) l'esplodente adoperato deve essere del tipo di sicurezza;

4) la quantità di esplodente non deve oltrepassare, per ciascuna mina, la carica limite oltre la quale esso cessa di essere sicuro nei confronti del grisù;

5) la borratura deve essere fatta accuratamente, con esclusione di carta e di polveri accensibili;

6) lo sparo delle mine va fatto esclusivamente con accensione elettrica.

Nelle miniere soggette a irruzioni istantanee di grisù, l'ingegnere capo può autorizzare o imporre per i tiri di scuotimento l'impiego di esplosivi diversi da quelli classificati antigrisutosi.

Nelle stesse miniere, in ogni caso, il brillamento elettrico delle mine deve essere fatto tra un turno e l'altro, in assenza di personale e, di norma, dall'esterno. E' ammesso tuttavia effettuare il brillamento dall'interno, purchè i fochini possano ripararsi in camere di rifugio, solidamente rivestite, ubicate nelle vie principali di entrata d'aria, collegate telefonicamente con la superficie, dotate di robuste porte di ferro a tenuta, provviste di mezzi di respirazione idonei ad assicurare una lunga permanenza del personale in esso rifugiato.

Dopo ogni tiro di scuotimento deve trascorrere mezz'ora prima che gli operai ritornino alla fronte di lavoro.

Art. 211 — Il trasporto nei pozzi deve essere fatto mediante apparecchi guidati (gabbie, cassoni di estrazione, benne).

Se il pozzo è normalmente adibito a solo trasporto di materiali, è ammesso il guidaggio a funi sotto le prescrizioni seguenti.

Ogni gabbia o cassone deve essere guidato da almeno quattro funi.

L'impianto deve essere tale che durante la corsa sia esclusa la possibilità, a causa di oscillazione, di un contatto delle gabbie o dei cassoni fra di loro, o con il contrappeso, o con le pareti del pozzo, o con qualunque oggetto ad esse fissato.

Se la velocità di estrazione è maggiore di due metri al secondo, la distanza fra una parte qualsiasi delle gabbie o dei cassoni e le pareti del pozzo, od oggetto ad esse fissato, non deve mai essere minore di 50 centimetri a gabbie o cassoni fermi; e inoltre, la distanza fra le gabbie o i cassoni, o fra questi e il contrappeso, non deve essere mai inferiore a 70 centimetri, semprechè non esistano funi di separazione.

Qualunque sia la velocità di estrazione, la distanza fra le gabbie o cassoni, o tra questi e il contrappeso, può limitarsi a 20 centimetri se sono inseriti tra i suddetti mezzi mobili due funi di separazione o a 15 centimetri se sono inseriti quattro funi di separazione.

La fune di estrazione di ogni gabbia o cassone deve essere di tipo anti-girevole. Se si usano più funi per ciascuna gabbia o cassone, esse debbono costituire un sistema antigirevole nel complesso.

Le funi di guida debbono essere di tipo chiuso o semichiuso. Negli impianti di estrazione provvisori è ammesso l'uso di funi spiroidali di guida.

Ogni fune di guida o di separazione deve essere mantenuta in tensione mediante un peso tale che lo sforzo di tensione non sia inferiore a sette chilogrammi per ciascun metro di lunghezza della fune, con un minimo di duemila chilogrammi. Il diametro delle funi di guida o di separazione non deve essere minore di trenta millimetri.

In una fune di guida, lo sforzo derivante dal peso proprio e dal peso di tensione non deve superare all'atto della installazione un quinto dello sforzo occorrente per rompere la fune.

Può essere tollerata una usura non superiore alla metà dello spessore dello strato esterno per le funi di guida chiuse e una usura non superiore a un terzo dello spessore dello strato esterno per le funi di guida semichiuse.

Le funi di guida e le funi di separazione devono essere ruotate ogni anno di 90 gradi intorno al loro asse e devono essere mantenute in stato di efficace lubrificazione.

Le stazioni di arrivo alle ricette di estremità devono essere munite di controguide rigide. Controguide rigide possono essere altresì collocate nelle ricette intermedie qualora la velocità massima delle gabbie o dei cassoni non sia superiore a 2 metri al secondo.

Nei pozzi in corso di scavo o di allestimento è consentito il guidaggio delle benne, o di altri recipienti di estrazione, mediante almeno due funi. L'uso di recipienti non guidati, nei detti casi, è ammesso per un tratto di lunghezza non superiore a trenta metri semprechè la fune di sospensione sia di tipo antigirevole.

Art. 226. — Le funi di estrazione debbono essere verificate accuratamente su tutta la loro lunghezza, almeno ogni quindici giorni. La verifica deve essere fatta in piena luce e in modo che possa efficacemente controllarsi lo stato della fune e la presenza delle rotture di fili.

La fune deve essere messa fuori servizio se essa, in una sua parte qualsiasi, presenta su una lunghezza di due metri un numero di rotture di fili maggiore del decimo del totale dei fili.

Per le funi di sospensione, di guida, di separazione e di equilibrio negli impianti adibiti al trasporto di personale, sia normale sia di emergenza, è vietata ogni giunzione o impalmatura.

Art. 228. — Per ogni impianto abilitato al trasporto di personale, normale o di emergenza, deve essere tenuta pronta di riserva, in miniera, una fune per ciascuna fune di sospensione e inoltre, per gli impianti che ne siano muniti, una fune di equilibrio ed una fune di guida.

Art. 248. — Le gabbie di estrazione che servono al trasporto di persone devono essere munite di efficienti paracadute atti a fermarle entro un congruo spazio, in caso di rottura della fune. Esse devono inoltre essere costruite in modo da evitare la caduta delle persone trasportate e da ripararle da corpi cadenti.

Negli impianti di estrazione normalmente adibiti a solo trasporto di materiali, ma destinati per i casi di emergenza al trasporto di persone, l'ingegnere capo può autorizzare l'impiego di mezzi senza paracadute, purchè si adoperino almeno due funi di sollevamento per ogni gabbia o cassone e purchè la resistenza complessiva di queste funi non sia inferiore a dieci volte lo sforzo statico massimo prevedibile. Valgono per tali impianti le stesse norme di manutenzione e di controllo prescritte dal presente regolamento per gli impianti normalmente adibiti al trasporto del personale.

Art. 270. — L'ingegnere capo, sentito l'esercente, classifica i sotterranei delle miniere e cave, di cui all'art. 269 nelle seguenti categorie:

1ª categoria, comprendente i sotterranei con emanazione debole di gas;

2ª categoria, comprendente i sotterranei con sviluppo notevole di gas;

3ª categoria, comprendente i sotterranei soggetti a irruzioni dovute a sviluppo istantaneo di gas.

Art. 271. — La classifica di cui all'art. 270 precedente può essere limitata ad una parte del sotterraneo, qualora per questa sussistono rispettivamente le seguenti condizioni:

1) avere le vie di uscita dell'aria distinte da quelle del restante sotterraneo, se la parte da classificare è attribuibile alla prima categoria;

2) avere circuito di ventilazione, entrata ed uscita della aria, svolgentesi per intero in vie distinte da quelle del restante sotterraneo, se la parte da classificare è attribuibile alla seconda o alla terza categoria.

Art. 273. — Ogni sotterraneo classificato nella seconda o nella terza categoria deve essere munito, oltre a quanto prescritto nel precedente art. 272, di un ventilatore di riserva per ciascuno dei ventilatori principali. Ogni ventilatore di riserva deve essere azionabile mediante una seconda sorgente di forza motrice indipendente dalla prima.

Nei sotterranei soggetti a irruzioni istantanee di gas, inoltre, il ritorno d'aria dai cantieri sospetti per tali venute alla via generale di riflusso, deve avvenire secondo un percorso il più diretto possibile.

Art. 276. — Prima dell'inizio di ogni turno di lavoro, o della ripresa di qualsiasi lavoro, nonchè prima e dopo il brillamento delle mine, debbono essere compiuti controlli al fine di accertare l'eventuale presenza di grisù e la sua entità. I risultati debbono essere riportati in apposito registro da tenersi aggiornato presso la direzione.

Tali controlli debbono essere fatti da personale esperto, con strumenti di misura atti a svelare presenza di grisù in proporzione di 0,5%. Nei sotterranei classificati nella seconda categoria i controlli debbono effettuarsi in tutti i cantieri e nelle loro vie di uscita d'aria, ed in ogni altro sito ove siano da temere sviluppi od accumuli di grisù.

Nei sotterranei classificati nella prima o nella terza categoria i controlli debbono essere effettuati nei cantieri ove, a giudizio del direttore, essi sono necessari.

Nei sotterranei soggetti a irruzioni istantanee di gas, in particolare, sarà presa nota sul suddetto registro, a cura del direttore, di ogni venuta improvvisa di gas verificatasi, con la indicazione di tutti i dati caratteristici rilevati. La posizione del cantiere nel quale l'evento si è verificato deve essere segnata su un piano topografico allegato allo stesso registro.

Art. 282. — Le porte che separano la via di entrata d'aria da quella di uscita, in uno stesso circuito di ventilazione, debbono essere di materiale incombustibile. La stessa norma vale per quelle che separano circuiti principali di ventilazione indipendente.

Nelle miniere soggette a irruzioni istantanee di gas, nelle eventuali comunicazioni di cortocircuito fra i collettori generali di entrata e di uscita d'aria, devono adottarsi armature incombustibili e debbono essere interposte doppie porte di ferro, una almeno delle quali capace di resistere ad una pressione di 10 atmosfere. Alla stessa pressione debbono resistere i diaframmi che separano i collettori Nelle comunicazioni anzidette sono vietati il carreggio, il transito sistematico degli operai ed il deposito di materiali.

Quelle che non siano più utilizzate devono essere sollecitamente sbarrate con chiusura stabile.

Art. 287. — Ogni escavazione che si dirige verso vecchi lavori o cavità, o comunque zone nelle quali possa presumersi che si sia raccolto gas pericoloso, deve essere preceduta da sondaggi di spia di lunghezza almeno doppia di quella normalmente praticata per l'abbattimento.

Negli avanzamenti ove siano da temere irruzioni improvvise di gas, devono essere praticati fori di spia, orientati in diverse direzioni, di lunghezza superiore di almeno tre metri a quella necessaria per l'abbattimento da ottenere.

Art. 328. — Gli impianti elettrici debbono essere mantenuti in buono stato di isolamento.

Gli impianti di messa a terra saranno verificati, a cura dell'esercente, almeno ogni tre mesi con riguardo alla continuità elettrica dei conduttori di terra e almeno ogni anno per quanto riguarda la buona conservazione degli elettrodi spandenti e la resistenza elettrica complessiva di ciascun impianto, che non deve superare i 5 ohm.

Gli stessi impianti saranno verificati dall'ufficio minerario ad intervalli non superiori a due anni, secondo le modalità prescritte dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959.

A tal fine, gli esercenti di miniere e cave dovranno denunciare al predetto ufficio gli impianti di messa a terra entro trenta giorni dalla data della loro messa in servizio.

Per gli impianti in servizio, il termine di cui sopra decorre dall'entrata in vigore della presente norma.

I risultati delle verifiche eseguite a cura degli esercenti debbono essere trascritti su apposito registro.

Art. 364. — Presso ogni miniera o cava sotterranea, pericolosa per grisù od altri gas, o per polveri infiammabili, o perchè soggetta ad incendi, deve essere costituita una squadra di salvataggio.

Nel caso di miniere vicine, gli esercenti di quelle aventi meno di 200 operai iscritti come addetti all'interno, con l'autorizzazione dell'ingegnere capo, possono associarsi tra loro per la costituzione di una squadra unica.

Art. 365. — Gli operai componenti delle squadre di salvataggio debbono essere volontari, avere superato i 21 anni di età e non oltrepassato i 50 anni. Debbono inoltre avere idoneità fisica adeguata ai compiti della squadra, da accertare, anche ai fini della selezione attitudinale, con visita medica annuale eseguita dal medico specialista previsto dall'art. 5 della legge. L'onere relativo a tale visita è a carico dell'esercente della miniera o cava.

I detti componenti debbono conoscere il sotterraneo in tutte le sue parti, tanto da potervi circolare senza guida.

In caso di mancanza o di insufficienza numerica di personale volontario, i componenti della squadra sono designati dal direttore, sentiti gli addetti alla sicurezza.

Art. 366. — Il numero complessivo degli operai componenti la squadra di salvataggio non deve essere inferiore ad uno per ogni 25 operai iscritti come addetti all'interno. Esso, comunque, non può essere inferiore a 10 per le miniere che adottano tre turni di lavoro e a 7 o 5 rispettivamente per quelle che adottano due o un solo turno di lavoro.

Il capo della squadra deve essere un caposervizio. La composizione minima di un gruppo d'impiego è di 2 operai e un sorvegliante.

I componenti della squadra di salvataggio debbono essere convenientemente ripartiti nei diversi turni di lavoro.

Nei periodi della giornata in cui non si trovano al lavoro in miniera, essi debbono mantenersi reperibili. La direzione della miniera deve disporre di mezzi idonei per radunare in breve tempo i componenti della squadra che, in caso di necessità, non si trovino in miniera.

Per le miniere che dispongono di una squadra di salvataggio in comune, avvalendosi della facoltà prevista dal secondo comma del precedente art. 364, il numero complessivo minimo degli operai componenti della squadra di salvataggio dovrà consentire che in ogni miniera possano essere assegnati ad ogni turno di lavoro almeno due operai componenti della squadra di salvataggio.

Art. 388. — Ogni operaio alla sua prima assunzione al lavoro nei sotterranei di miniere e cave, nei sondaggi in genere e nelle coltivazioni dei giacimenti di idrocarburi, deve essere sottoposto a visita medica, nonchè all'esame radiografico del torace al fine di accertarne la sana costituzione fisica e l'idoneità al lavoro cui deve essere adibito.

Il medico che esegue la visita compila una scheda sanitaria in duplice esemplare ed esprime il giudizio sulla idoneità lavorativa. Uno degli esemplari è inviato dal medico all'ufficio minerario, l'altro è consegnato all'esercente che lo conserva insieme ai documenti di lavoro dell'interessato.

Almeno una volta in ciascun semestre gli operai debbono essere sottoposti ad una visita medica di controllo, al fine di accertare il persistere dell'idoneità di cui al primo comma Tale visita deve comprendere la schermografia del torace.

L'ingegnere capo può permettere, ove le condizioni del lavoro lo consentano, che le visite di controllo abbiano luogo ogni anno.

Per gli operai adibiti a lavori a cielo aperto, sia in miniere sia in cave, o agli impianti ed officine site in superficie, l'obbligo delle visite mediche preventive e di controllo sussiste qualora esista pericolo di inalazione di polvere di silice, nel qual caso, valgono le norme richiamate al successivo art. 397. Qualora il predetto personale si trovi esposto ai rischi di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dovranno essere eseguite visite mediche con la frequenza prevista nella tabella medesima e varranno per essa le norme di attuazione e le deroghe previste dallo stesso decreto.

Visto: BONFIGLIO

Allegato A

CORPO REGIONALE DELLE MINIERE

Distretto minerario di . . . .

VERBALE DI DENUNCIA DI ESERCIZIO DI MINIERE E PERMESSI DI RICERCA

Avanti a me (1) . . . . (2) . . . . del distretto minerario di . . . . si è presentato il sig. . . . . domiciliato in . . . . il quale (3) . . . . si è dichiarato esercente del (4) . . . . denominat . . . . . . post. . nel comune di . . . . accordato . . . . con (5) . . . .

Il predetto, a termini dell'art. 4 del decreto del presidente della Regione siciliana 15 luglio 1958, n. 7, contenente il regolamento per l'applicazione della legge regionale di polizia mineraria 4 aprile 1956, n. 23, dichiara di aver affidato la direzione dei lavori al sig . . . . domiciliato a . . . ., in accordo al parere favorevole espresso dal capo del distretto minerario di . . . . con nota n. . . . . in data . . . . a norma dell'art. 10, terzo comma, del regolamento di polizia mineraria e di avere nominato capi servizio e sorveglianti le persone appresso indicate, tutte capaci ed atte all'incarico loro affidato ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 10 del regolamento suddetto:

	Nome (6)	Mansioni	Domicilio
1)	. . . .	. . . .	. . . .
2)	. . . .	. . . .	. . . .
3)	. . . .	. . . .	. . . .
4)	. . . .	. . . .	. . . .
5)	. . . .	. . . .	. . . .

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che i lavori inizieranno il giorno . . . .

Fatto oggi in due esemplari, dei quali uno si conserva agli atti del distretto minerario e l'altro è consegnato al denunziante.

Data, ...

Firma dell'esercente . . . .

Firma per l'accettazione delle qualifiche attribuite nel presente atto:

. . . .
. . . .
. . . .

Il capo del distretto o il funzionario
. . . .

(1) Nome e cognome.
(2) Relativa qualifica.
(3) In nome proprio oppure nella qualità di rappresentante o procuratore del sig. (nome e cognome del titolare) domiciliato in . . . . o della società (denominazione della società esercente) con sede legale in . . . .
(4) Indicare se concessione o permesso di ricerca, specificando la natura del minerale.
(5) Indicare gli estremi del provvedimento con cui la concessione od il permesso è stato accordato.
(6) Indicare anche il titolo professionale.

Visto: BONFIGLIO

Allegato A-1

CORPO REGIONALE DELLE MINIERE

Distretto minerario di . . . .

VERBALE DI DENUNCIA DI VARIAZIONI O DI CESSAZIONE DI ESERCIZIO DI MINIERE E PERMESSI DI RICERCA

Avanti a me (1) . . . . (2) . . . . del distretto minerario di . . . . si è presentato il sig. . . . . domiciliato in . . . . il quale (3) . . . . si è dichiarato esercente del (4) . . . . denominat. . . . . post. . . nel comune di . . . . accordat. . . . . . con (5) . . . .

Il predetto, a termini dell'art. 4 del decreto del presidente della Regione siciliana 15 luglio 1958, n. 7, contenente il regolamento alla legge regionale di polizia mineraria 4 aprile 1956, n. 23, dichiara:

la cessazione dell'esercizio della miniera o del permesso di ricerca a datare dal giorno . . . .;

la variazione del proprio domicilio da quello dichiarato nella precedente denuncia d'esercizio in data . . . . a quello sopra indicato;

le seguenti variazioni di mansioni e sostituzioni avvenute nei dirigenti, capi-servizio e sorveglianti:

Variazioni di mansioni.

1) sig. . . . . da (6) . . . . . a (7) . . . . . in data . . . .

2) sig. . . . . da (6) . . . . . a (7) . . . . . in data . . . .

Sostituzioni.

1) sig. . . . . (qualifica) . . . . sostituito in data . . . . con il sig. . . . . domiciliato a . . . .

2) sig. . . . . (qualifica) . . . . sostituito in data . . . . con il sig. . . . . domiciliato a . . . .

Dichiara inoltre, che le persone subentranti negli incarichi sopra specificati sono in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 10 del regolamento di polizia mineraria e che, in parti-

colare, per la nomina del nuovo direttore è stato espresso parere favorevole dal capo del distretto minerario di . con nota n. . . in data . . . a norma del terzo comma dello stesso art. 10 succitato.

Fatto oggi in due esemplari dei quali uno si conserva agli atti del distretto minerario e l'altro è consegnato al denunciante.

Data . . .

Firma dell'esercente .

Firme per l'accettazione delle qualifiche attribuite nel presente atto:

. . .

. . . .

Il capo del distretto o il funzionario

. . . .

(1) Nome e cognome.
(2) Relativa qualifica.
(3) In nome proprio oppure nella qualità di rappresentante o procuratore del sig. (nome e cognome del titolare) domiciliato in . o della società (denominazione della società esercente) con sede legale in
(4) Indicare se concessione o permesso di ricerca, specificando la natura del minerale.
(5) Indicare gli estremi del provvedimento con cui la concessione od il permesso è stato accordato.
(6) Precedente qualifica.
(7) Nuova qualifica.

Visto: BONFIGLIO

Allegato B

PROVINCIA DI . . .

Comune di . . . . . .

VERBALE DI DENUNCIA D'ESERCIZIO DI CAVE E TORBIERE

Avanti a me . . . sindaco del comune di . . . si è presentato il sig. (1) . . . . . domiciliato a . . . . via . . . il quale si è dichiarato esercente della cava di (2) . . . . posta in questo comune nella località . . . . nelle particelle n. . . del foglio di mappa n. . . di proprietà del sig. . . . . domiciliato a . . . . . via . . . . comprovando detta sua qualità di esercente (3) . . . . .

Il predetto dichiara che l'ingegnere capo del distretto minerario di . . con determinazione n. . . del . . ha approvato le modalità di coltivazione per la suddetta cava.

Il predetto, a termini dell'art. 7 del regolamento della legge regionale di polizia mineraria 4 aprile 1956, n. 23, dichiara che egli ha affidato la direzione dei lavori in cava al sig. . . . . . . domiciliato a . . , via . . . e di avere nominato capi-servizio e sorveglianti le persone appresso indicate, capaci e atte all'incarico loro affidato:

Capi servizio.

1) sig. . . . . domic. a . . via .
2) sig. . . . domic. a . . . via . .

Sorveglianti.

1) sig. . . . . domic. a . . . . . via . .
2) sig. . . . domic. a . . . . via .

I sottoscritti infine designano proprio rappresentante il sig. . . . . . . che accetta firmando qui in calce (4).

Fatto oggi . . . . in triplice esemplare, dei quali uno si conserva agli atti del comune, il secondo sarà trasmesso all'ufficio minerario competente ed il terzo viene consegnato al denunziante.

Firma dell'esercente / degli esercenti . . . .

Firma del rappresentante (4) . . . .

Firma per l'accettazione delle qualifiche attribuite nel presente atto:

. . . .
. . . .

Il segretario comunale (timbro)

Il sindaco

. . . .

(1) Nel caso di esercizio tenuto da più persone, queste devono essere nominate tutte nel presente verbale.
(2) Indicare la natura del materiale che costituisce oggetto della escavazione.
(3) Specificazione dei documenti presentati dal denunziante per provare la sua qualità di esercente, cioè indicazione dell'atto di proprietà o di quello di consenso o d'affitto del proprietario, in mancanza del quale il verbale dovrà essere firmato anche dal proprietario.
(4) Solo nei casi di esercizio tenuto da più persone.

Visto: BONFIGLIO

Allegato B-1

PROVINCIA DI . . . .

Comune di . . . .

VERBALE DI DENUNCIA DI VARIAZIONE O CESSAZIONE D'ESERCIZIO DI TORBIERE

Avanti a me . . . . sindaco del comune di . . . . si è presentato il sig. , ... domiciliato a . . . . via . . . . il quale si è dichiarato esercente (o rappresentante degli esercenti) della cava di (1) . . . . denominata . . . . posta in questo comune, nella località . . . . nelle particelle nn. . . . . . . del foglio di mappa n. . . . . di proprietà del sig. . . . . domiciliato a . . . . via . .

Il predetto, a termini dell'art. 7 del regolamento della legge regionale di polizia mineraria 4 aprile 1956, n. 23, ha dichiarato:

la variazione del proprio domicilio da quello dichiarato nella precedente denuncia di esercizio in data . . . . a quello sopraindicato;

le seguenti variazioni di mansioni e sostituzioni avvenute nei dirigenti, capi servizio e sorveglianti:

Variazioni di mansioni.

1) sig. . . . . da (2) . . . . a (3) . . . in data . . . .
2) sig. . . . da (2) . . . a (3) . . . in data . . . .

Sostituzioni.

1) sig. . . . . (qualifica) . . . . sostituito in data . . . . con il sig. . . . . domiciliato a . . . . via . . . .
2) sig. . . . . (qualifica) . . . . sostituito in data . . . . con il sig. . . . . domiciliato a . . . . via . . . .

la cessazione dell'esercizio della cava suddetta a datare dal giorno . . . .

Fatto oggi . . . . in tre esemplari, dei quali uno si conserva agli atti di questo comune, il secondo sarà trasmesso all'ufficio minerario competente ed il terzo viene consegnato al denunziante.

Firma dell'esercente o del rappresentante . . . .

Firme per l'accettazione delle qualifiche attribuite nel presente atto:

. . . .
. . . .

Il segretario comunale (timbro)

Il sindaco

. . . .

(1) Indicare la natura del materiale che costituisce oggetto della escavazione.
(2) Precedente qualifica.
(3) Nuova qualifica.

Visto: BONFIGLIO

(9365)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743360)